

CORTE DEI CONTI ABRUZZO - PARERE N. 127/2017

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

La Corte dei Conti della Regione Abruzzo con deliberazione n. 127/2017 ha esaminato la richiesta di parere di un ente locale per conoscere il significato della locuzione «senza maggiori oneri per la finanza pubblica» collegata alla gestione unificata, da convenzione, delle funzioni dell'Ufficio procedimenti disciplinari. In particolare, il quesito sorge a seguito della recentissima previsione racchiusa nell'articolo 13 del Dlgs n. 75/2017, il quale ha previsto che le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, appunto, «senza maggiori oneri per la finanza pubblica».

”La giurisprudenza contabile ha avuto modo di evidenziare che il vincolo di invarianza della spesa costituisce l'alter ego dell'obbligo di copertura finanziaria codificato dall'articolo 81, comma 4, della Costituzione. L'obiettivo perseguito è identico: la tutela degli equilibri della finanza pubblica. Ciò che differisce è lo strumento utilizzato per raggiungerlo, atteso che nel primo caso si agisce sulla necessità di *dare copertura finanziaria* agli oneri (nuovi o maggiori, anche in termini di minori entrate) sopravvenuti per effetto della norma; nel secondo caso, invece, si agisce sulla necessità che gli oneri, qualora sussistenti, non abbiano alcun impatto sugli equilibri di bilancio. In altre parole, mentre l'articolo 81 della Costituzione è rivolto al Legislatore nel momento in cui è esercitata la potestà legislativa, la clausola di invarianza finanziaria è rivolta, di regola, a enti investiti di funzioni e di poteri amministrativi. Nel caso degli enti locali, i destinatari del vincolo sono soggetti dell'ordinamento che, per la loro autonomia politica, regolamentare e funzionale (articoli 114 e 117 della Costituzione) sono dotati di una particolare autonomia finanziaria di entrata e di spesa che, tuttavia, deve essere esercitata «nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci», concorrendo ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (articolo 119 della Costituzione).

Inoltre, per la Corte dei conti, le clausole di invarianza finanziaria (variamente formulate dal legislatore) devono essere intese nel senso che l'amministrazione deve provvedere attingendo alle *ordinarie* risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente, trattandosi di disposizioni normative che non precludono la spesa *nuova* solo perché non precedentemente sostenuta o *maggiore* solo perché di importo superiore alla precedente previsione (laddove prevista) ma la decisione di spesa comporterà *oneri* nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio di bilancio”.